



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale

Area delle politiche dei diritti e del benessere

Roma, 18/03/2020

Prot. n. 97

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dip. Politiche Sociali Cgil
LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Care/i compagne/i,

in data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 70, il decreto legge n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Con la presente nota, si forniscono prime indicazioni riguardanti il sostegno alle famiglie e ai lavoratori contenute nel decreto in oggetto nonché sulla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.

Ulteriori indicazioni e approfondimenti verranno forniti dopo la pubblicazione delle circolari da parte dell'Istituto Previdenziale.

Di seguito elenchiamo gli argomenti trattati con la presente circolare:

Misure per la famiglia

Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Art. 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19

Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori

Art. 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Art. 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo

Art. 31 - Incumulabilità tra indennità

Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo

Proroghe e sospensioni

Art. 32 - Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020

Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Art. 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

Art. 40 - Sospensione delle misure di condizionalità.

Misure per la famiglia

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

A partire dal 5 marzo 2020, per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, viene prevista la possibilità di fruire di uno specifico congedo, per un periodo non superiore a quindici giorni (continuativo o frazionato), per i figli di età non superiore ai 12 anni, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 151/2001 (ad eccezione del comma 2). I suddetti giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Il previsto limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per coloro che avessero già fruito di periodi di congedo parentale (articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001), in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, la disposizione prevede che i suddetti periodi siano convertiti nel congedo previsto per l'emergenza, con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Il medesimo congedo è previsto per i genitori (anche affidatari) lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/85). In questo caso, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Entrambi i genitori possono fruire alternativamente del congedo per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile o disoccupato o non lavoratore.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene inoltre previsto, il diritto di astenersi dal lavoro, sempre per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i lavoratori beneficiari del congedo, è prevista in alternativa, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il suddetto bonus è possibile utilizzarlo per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (articolo 54-bis, legge n. 50/2017).

Le modalità operative per accedere al congedo o in alternativa al bonus baby sitting saranno stabilite dall'INPS. L'Istituto provvede al monitoraggio e qualora emerga il superamento del limite di spesa previsto che è pari a 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19)

Anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, è stato riconosciuto a partire dal 5 marzo 2020, il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità, per tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. L'erogazione dell'indennità e l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene inoltre previsto, che il bonus baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1.000 euro.

La domanda deve essere presentata tramite i canali telematici dell'Inps indicando la prestazione di cui si intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.

Anche in questo caso l'INPS provvede al monitoraggio e in caso di superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa (30 milioni di euro per l'anno 2020), l'Istituto procede al rigetto delle domande presentate.

Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

In favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/85) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, viene riconosciuta per il mese di marzo un'indennità pari a 600 euro. La suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) ed è erogata dall'Inps previa domanda.

Il limite di spesa complessivo previsto è di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. Anche in questo caso l'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, e nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

Viene prevista per il mese di marzo un'indennità pari a 600 euro (non concorre alla formazione del reddito ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, e nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, e che a tale data non siano titolari di pensione e non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.. L'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, e nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

E' riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) ed è erogata dall'Inps previa domanda. Il limite di spesa previsto è di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, e nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

Viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Vengono esclusi i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, e nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)

E' previsto che, l'indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; l'indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago; l'indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; l'indennità lavoratori del settore agricolo e l'indennità lavoratori dello spettacolo, non siano cumulabili tra esse.

Proroghe e sospensioni

Art. 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)

E' prevista la proroga del termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389) da parte degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale. Il nuovo termine, solo per le domande in competenza 2019, è prorogato al giorno 1° giugno 2020.

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL)

Viene previsto, per gli eventi di cessazione involontaria che si sono verificati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'ampliamento da sessantotto giorni a centoventotto giorni, del termine decadenziale per la presentazione della domanda di NASpl e DIS COLL (articolo 6, comma 1, e articolo 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015).

Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di sessantotto giorni, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

E' previsto inoltre, un ampliamento di ulteriori sessanta giorni dei termini ordinari per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità (articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015).

L'ampliamento di ulteriori sessanta giorni è previsto anche per assolvere l'obbligo di comunicazione del reddito annuo da parte di coloro che durante il periodo di fruizione della NASpl instaurino un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o da parte dei titolari di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessino da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale, nonché da coloro che durante il periodo di fruizione della NASpl o DIS COLL intraprendano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (articolo 9, commi 2 e 3; articolo 10, comma 1, e articolo 15, comma 12, del decreto legislativo n. 22/2015).

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

E' prevista la **sospensione di diritto, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 01 giugno 2020**, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail.

Art. 40 (Sospensione delle misure di condizionalità)

La norma prevede la sospensione per due mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto, degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (decreto legge n. 4/2019), e i relativi termini previsti.

La sospensione è prevista anche per le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL (decreto legislativo n. 227/2015), per i beneficiari di integrazioni salariali (dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo n. 148/2015), per gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e per le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Sospensione di due mesi anche per i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento (articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Fraterni saluti.

p. L'Area Previdenza
Giuseppe Colletti

La Coordinatrice
Gabriela Mella

p. La Presidenza
Vera Lamonica